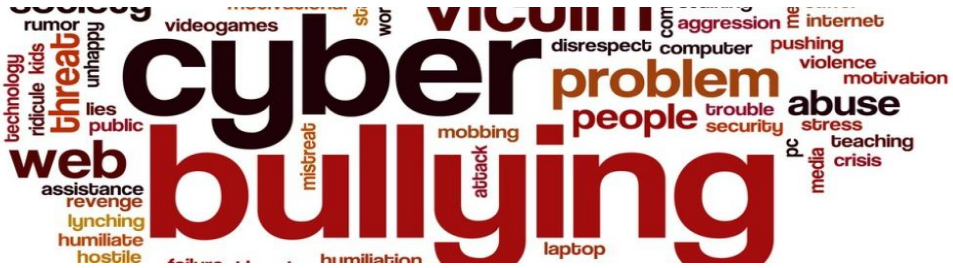

Cos'è?

Il cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l'uso di internet e delle tecnologie digitali.

Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione **reiterata nel tempo**, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un'altra percepita come più debole, in genere nel gruppo dei pari.

Bullismo e Cyberbullismo - differenze

Si definiscono bullismo tutte quelle situazioni caratterizzate da volontarie e ripetute aggressioni mirate a insultare, minacciare, diffamare e/o ferire una persona (o a volte un piccolo gruppo). Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente nel tempo, all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno che compie azioni o dice cose per avere potere su un'altra persona. Queste aggressioni spesso avvengono o iniziano negli ambienti di aggregazione dei ragazzi: da quello scolastico, a quello sportivo, a tutti gli altri ambienti in cui si ritrovano. **Se si limitano alla quotidianità e alla vita offline dei ragazzi sono forme di bullismo.**

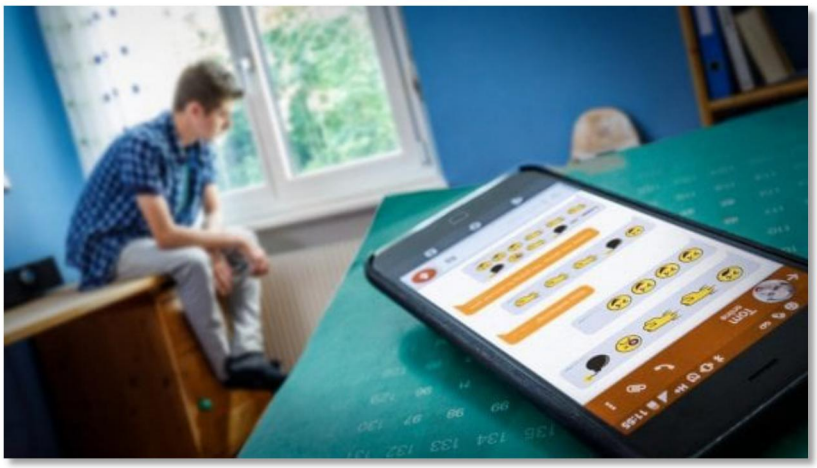

Se però queste prevaricazioni **si estendono anche alla vita online**, si parla di cyberbullismo.

Si realizza attraverso l'invio di

- **messaggi verbali**,

- **foto e/o video**

tramite smartphones, pc, tablet (su social network, app, chat, …)

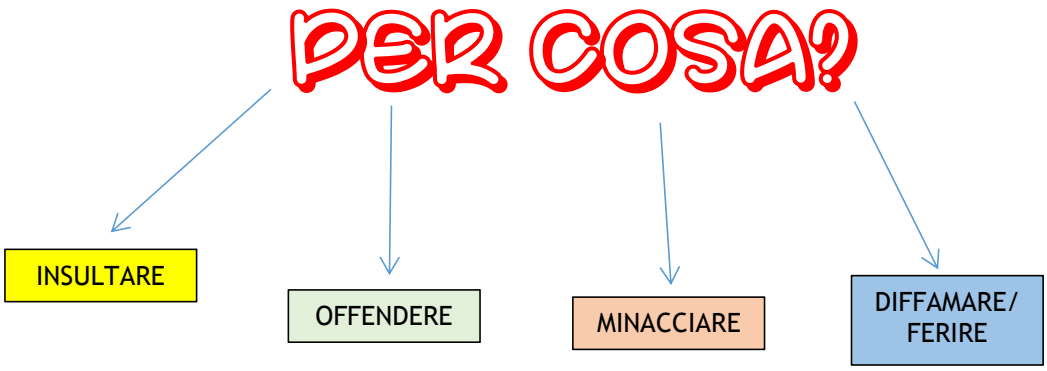

Caratteristiche del cyberbullismo

L'impatto: la diffusione di materiale tramite internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini potrebbero restare online).

La possibile anonimità: chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile.

L'assenza di confini spaziali: il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l'individuo dei suoi spazi-rifugio (la vittima può essere raggiungibile anche a casa).

L'assenza di limiti temporali: il cyberbullismo può avvenire a ogni ora del giorno e della notte.

L'assenza di empatia: non vedendo le reazioni della sua vittima alle sue aggressioni, il cyberbullo non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e questo ostacola ancor di più la possibilità per lui di provare empatia - o rimorso a posteriori -, per ciò che ha fatto, se non viene aiutato ad esserne consapevole da un amico, da un insegnante o da altri.

Esistono diverse modalità per perpetrare azioni dicyberbullismo.

• **FLAMING:** messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali.

• **HARASSMENT:** spedizione ripetuta di messaggi offensivi mirati a molestare e/o ferire i sentimenti di qualcuno.

• **DENIGRAZIONE:** sparlare di qualcuno (via e-mail, SMS, sui social network, ecc.) per danneggiarne gratuitamente e con cattiveria la reputazione

• **IMPERSONATION:** spacciarsi per un'altra persona per spedire messaggi e/o pubblicare testi reprensibili.

• **EXPOSURE:** rivelare informazioni private e/o imbarazzanti su altre persone.

• **TRICKERY:** ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi condividere con altri le informazioni.

• **ESCLUSIONE:** discriminare deliberatamente una persona da un gruppo online per provocarle un sentimento di emarginazione.

• **CYBERSTALKING:** molestie, persecuzioni e denigrazioni ripetute mirate a intimorire altri utenti.

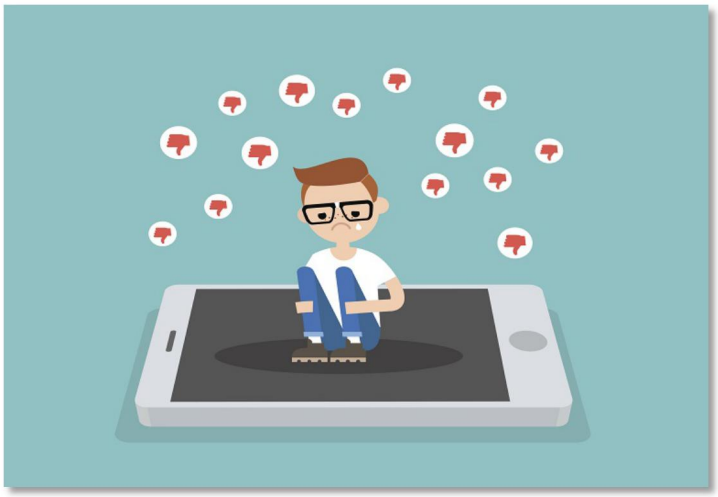

Tutti quelli che partecipano anche solo con un like o un commento diventano, di fatto, corresponsabili delle azioni del cyberbullo facendo accrescere la portata dell'azione; mettere un "like" su un social network, commentare o condividere una foto o un video che prende di mira qualcuno o semplicemente tacere pur sapendo, mette ragazzi e ragazze nella condizione di **avere una RESPONSABILITÀ**.

Il Parlamento italiano ha approvato il **18 maggio 2017** La legge 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", una legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, **che prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo.**

La L.71/17 introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico anche una definizione di cyberbullismo: **"Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."** (Art. 1- Comma 2).

MIUR

Tavolo interministeriale per il contrasto al cyberbullismo

LEGGE 71/2017

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo può anche essere responsabile di reati penali e danni civili.

I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- **percosse** (art. 581),
- **lesione personale** (art. 582),
- **ingiuria** (art. 594),
- **diffamazione** (art. 595),
- **violenza privata** (art. 610),
- **minaccia** (art. 612),
- **danneggiamento** (art. 635).

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al **quattordicesimo anno**. La legge sancisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile". Cosa si intende per "imputabilità"? Vuol dire avere la cosiddetta "**capacità d'intendere e volere**".

Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

1. che abbia almeno compiuto 14 anni;
2. che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici)

Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.

5 CONSIGLI

1. **RISPETTATE** GLI AMICI VIRTUALI COME GLI AMICI REALI (ANCHE PERCHÉ, MOLTO SPESSO, SI TRATTADELLE STESSE PERSONE).

2. **SE SIETE VITTIME** DI FENOMENI DI CYBERBULLISMO, RICORDATEVI DI NON CANCELLARE LE PROVE IN VOSTRO POSSESSO.

3. **BLOCCATE** CHI VI INFASTIDISCE E, SE POSSIBILE, SEGNALATE IL PROFILO AGLI AMMINISTRATORI DEL SITO O DEL SOCIAL NETWORK.

4. **PARLATE DEI VOSTRI PROBLEMI** CON QUALCUNO DI CUI VI FIDATE: TENERSI TUTTO DENTRO NON RISOLVE LE COSE.

5. **NON "VENDICATEVI"** REPLICANDO A TONO E METTENDOVI SULLO STESSO PIANO DI CHIVI ATTACCA: FINIRESTE PER PEGGIORARE LA **SITUAZIONE.**

Generazioni Connesse
SAFER INTERNET CENTRE

Co-financed by the European Union
Connecting Europe Facility